



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2015/C 198/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2015/C 198/02

Cause riunite da C-446/12 a C-449/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — W. P. Willems/Burgemeester van Nuth (C-446/12), H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest/Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk/Burgemeester van Den Haag (C-449/12) (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Passaporto biometrico — Dati biometrici — Regolamento (CE) n. 2252/2004 — Articolo 1, paragrafo 3 — Articolo 4, paragrafo 3 — Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio — Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici — Garanzie di legge — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7 e 8 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 6 e 7 — Diritto al rispetto della vita privata — Diritto alla protezione dei dati personali — Applicazione alle carte di identità). 2

2015/C 198/03	Cause riunite C-317/13 e C-679/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo — Determinazione della base giuridica — Quadro normativo applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Base giuridica derivata — Consultazione del Parlamento)	3
2015/C 198/04	Causa C-388/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — procedimento promosso dalla Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Informazione errata fornita da un'impresa di telecomunicazioni ad un abbonato che ha causato costi aggiuntivi a quest'ultimo — Qualificazione come «pratica commerciale ingannevole»)	3
2015/C 198/05	Causa C-409/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea (Ricorso di annullamento — Assistenza macrofinanziaria a paesi terzi — Decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento quadro — Articoli 13, paragrafo 2, TUE e 17 TUE — Articolo 293 TFUE — Principio di attribuzione delle competenze — Principio dell'equilibrio istituzionale — Principio di leale cooperazione — Articolo 296 TFUE — Obbligo di motivazione)	4
2015/C 198/06	Causa C-477/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 10 — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Accesso alla professione di architetto — Titoli non rientranti tra quelli di cui all'allegato V, punto 5.7.1 — Nozioni di «ragione specifica ed eccezionale» e di «architetto»)	5
2015/C 198/07	Causa C-527/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Lourdes Cachaldora Fernández/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Rinvio pregiudiziale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4 — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale — Calcolo delle prestazioni — Sistema di integrazione delle lacune contributive — Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno)	6
2015/C 198/08	Causa C-540/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Fissazione della data di decorrenza degli effetti di una decisione anteriore — Determinazione della base giuridica — Quadro giuridico applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Base giuridica derivata — Consultazione del Parlamento)	7
2015/C 198/09	Causa C-557/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Hermann Lutz/Elke Bäuerle, in qualità di curatore fallimentare della ECZ Autohandel GmbH (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articoli 4 e 13 — Procedura di insolvenza — Pagamento effettuato successivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza sulla base di pignoramento effettuato anteriormente a tale data — Azione revocatoria contro un atto pregiudizievole per gli interessi dei creditori — Termini di prescrizione, di esercizio dell'azione revocatoria e di decadenza — Regole relative alla forma dell'azione revocatoria — Legge applicabile)	7

2015/C 198/10	Causa C-570/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Karoline Gruber/Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2011/92/UE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Costruzione di un centro commerciale — Efficacia vincolante di una decisione amministrativa di non effettuare una valutazione di impatto ambientale — Mancata partecipazione del pubblico)	8
2015/C 198/11	Causa C-591/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Normativa tributaria — Differimento della tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di alcuni beni d'investimento — Recupero dell'imposta — Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Articolo 31 dell'accordo SEE — Disparità di trattamento tra stabili organizzazioni situate nel territorio di uno Stato membro e stabili organizzazioni situate nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo — Proporzionalità)	9
2015/C 198/12	Causa C-690/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Thrakis — Grecia) — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapezitis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione — Articolo 87, paragrafo 1, CE — Privilegi conferiti a un istituto bancario — Società che assolvono obblighi di servizio pubblico — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Articolo 88, paragrafo 3, CE — Poteri del giudice nazionale).	9
2015/C 198/13	Causa C-3/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o./T-Mobile Polska SA, già Polska Telefonia Cyfrowa SA (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articoli 7 e 20 — Composizione di controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica — Obbligo di attuare la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3 — Misura che può influenzare gli scambi tra Stati membri — Direttiva 2002/19/CE — Articolo 5 — Poteri e responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 28 — Numeri non geografici)	10
2015/C 198/14	Causa C-42/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Locazione di un bene immobile — Fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché raccolta dei rifiuti — Contratto tra il locatore e i fornitori di tali beni e servizi — Prestazioni fornite al conduttore considerate come effettuate dal locatore — Oneri di locazione — Determinazione della base imponibile — Possibilità di includere gli oneri di locazione nella base imponibile dei servizi di locazione — Operazione costituita da un'unica prestazione o da più prestazioni indipendenti)	11
2015/C 198/15	Causa C-76/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov — Romania) — Mihai Manea/Instituția Prefectului județului Braşov — Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione della loro prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà — Neutralità tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale).	12

2015/C 198/16	Causa C-143/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — TMK Europe GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) [Rinvio pregiudiziale — Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi di ferro o di acciaio — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 3, paragrafo 7 — Pregiudizio per l'industria — Fattori noti — Nesso causale — Omessa considerazione di un'inchiesta relativa alla sussistenza di pratiche anticoncorrenziali di imprese comunitarie del settore interessato — Regolamento (CE) n. 2320/97 — Validità].	13
2015/C 198/17	Causa C-173/14 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 aprile 2015 — European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd/Agenzia europea per i medicinali (EMA) (Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Criteri di aggiudicazione — Trasparenza — Valutazione obiettiva — Domanda di risarcimento danni).	13
2015/C 198/18	Cause riunite C-271/14 e C-273/14: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-Francia) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)/Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano — Direttiva 89/105/CEE — Articolo 6, punti 3 e 5 — Cancellazione di medicinali da un elenco di specialità medicinali prese in carico in aggiunta ai prezzi forfettari ospedalieri — Obbligo di motivazione).	14
2015/C 198/19	Causa C-278/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — SC Enterprise Focused Solutions SRL/Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Forniture — Specifiche tecniche — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza — Riferimento ad un prodotto recante un marchio commerciale — Valutazione dell'equivalenza del prodotto proposto da un offerente — Cessata fabbricazione del prodotto di riferimento).	15
2015/C 198/20	Causa C-164/14 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 24 febbraio 2015 — Pesquerias Riveirenses, SL e a./Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Politica della pesca — Conservazione delle risorse ittiche — Stock ittici oggetto di negoziazioni o di accordi internazionali — Presa in considerazione congiunta delle componenti nord e sud dello stock di melù nell'Atlantico nord-orientale ai fini della determinazione del TAC — Ricevibilità del ricorso — Atto che non riguarda direttamente i singoli — Impugnazione manifestamente infondata).	15
2015/C 198/21	Causa C-414/14 P: Impugnazione proposta il 2 settembre 2014 dalla Fundação Calouste Gulbenkian avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 giugno 2014, causa T-541/11: Fundação Calouste Gulbenkian/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) . . .	16
2015/C 198/22	Causa C-113/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2015 — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München .	16
2015/C 198/23	Causa C-117/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 9 marzo 2015 — Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)	17

2015/C 198/24	Causa C-119/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 9 marzo 2015 — Biuro podróży «Partner» Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów	18
2015/C 198/25	Causa C-131/15 P: Impugnazione proposta il 16 marzo 2015 da Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 gennaio 2015, causa T-58/13, Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE/Commissione europea	19
2015/C 198/26	Causa C-135/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 20 marzo 2015 — Repubblica ellenica/Grigorios Nikiforidis	20
2015/C 198/27	Causa C-143/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 marzo 2015 — G.E. Security BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën	21
2015/C 198/28	Causa C-144/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 marzo 2015 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Customs Support Holland BV	21
2015/C 198/29	Causa C-145/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 26 marzo 2015 — K. Ruijsenaars, A. Jansen/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc	22
2015/C 198/30	Causa C-146/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 26 marzo 2015 — J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV	22
2015/C 198/31	Causa C-155/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 1° aprile 2015 — George Karim/Migrationsverket.	23
2015/C 198/32	Causa C-156/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 1° aprile 2015 — SIA «Private Equity Insurance Group»/AS «Swedbank».	24
2015/C 198/33	Causa C-162/15 P: Impugnazione proposta l'8 aprile 2015 dalla Evonik Degussa GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 gennaio 2015, causa T-341/12, Evonik Degussa GmbH/Commissione europea	24
2015/C 198/34	Causa C-172/15: Ricorso proposto il 16 aprile 2015 — Commissione europea/Regno di Spagna.	26
 Tribunale		
2015/C 198/35	Causa T-217/11: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Staelen/Mediatore («Responsabilità extracontrattuale — Esame da parte del Mediatore di una denuncia relativa alla gestione di un elenco dei candidati dichiarati idonei per un concorso generale — Poteri di indagine — Doveri di diligenza — Perdita di un'opportunità — Danno morale»)	27

2015/C 198/36	Causa T-470/11: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Total e Elf Aquitaine/Commissione («Concorrenza — Mercato dei metacrilati — Ammende — Responsabilità solidale delle società controllanti e della loro controllata per l'infrazione commessa da quest'ultima — Pagamento immediato ed integrale dell'ammenda da parte della controllata — Riduzione dell'importo dell'ammenda della controllata a seguito di una sentenza del Tribunale — Lettere della Commissione che intimano alle società controllanti di pagare la somma rimborsata da questa alla controllata, corredata da interessi di mora — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Interessi di mora»)	27
2015/C 198/37	Causa T-593/11: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Al-Chihabi/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità»)	28
2015/C 198/38	Causa T-169/12: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2015 — CHEMK e KF/Consiglio («Dumping — Importazioni di ferrosilicio originario, in particolare, della Russia — Riesame intermedio parziale — Calcolo del margine di dumping — Mutamento di circostanze — Carattere permanente»)	29
2015/C 198/39	Causa T-432/12: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — VTZ e a./Consiglio («Dumping — Importazione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina — Dazio antidumping definitivo — Riesame alla scadenza — Rischio della reiterazione del pregiudizio — Interesse dell'Unione — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione»)	30
2015/C 198/40	Causa T-558/12 e T-559/12: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio [«Dumping — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Calcolo del margine di dumping — Correttivi — Obbligo di motivazione»].	30
2015/C 198/41	Causa T-9/13: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — National Iranian Gas Company/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Eccezione di illegittimità — Errore di diritto — Proporzionalità — Diritto di proprietà — Competenza del Consiglio — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Riesame delle misure restrittive adottate — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»)	31
2015/C 198/42	Causa T-10/13: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Bank of Industry and Mine/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di prevenire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Ricevibilità — Eccezione di illegittimità — Errore di diritto — Proporzionalità — Diritto di proprietà — Competenza del Consiglio — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Riesame delle misure restrittive adottate — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»)	32

2015/C 198/43	Causa T-134/13: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Polyt e Sitre/REACH («REACH — Identificazione di taluni sensibilizzanti respiratori come sostanze estremamente problematiche — Livello di preoccupazione equivalente — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Ricevibilità — Diritti della difesa — Proporzionalità»)	33
2015/C 198/44	Causa T-135/13: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Hitachi Chemical Europe e a./ECHA («REACH — Identificazione di taluni sensibilizzanti respiratori come sostanze estremamente problematiche — Livello di preoccupazione equivalente — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Ricevibilità — Diritti della difesa — Proporzionalità»)	33
2015/C 198/45	Causa T-137/13: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2015 — Saferoad RRS/UAMI (MEGARAIL) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo MEGARAIL — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	34
2015/C 198/46	Causa T-457/13 P: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — CC/Parlamento («Funzione pubblica — Impugnazione incidentale — Concorso generale — Errori commessi nella gestione dell'elenco degli idonei — Responsabilità extracontrattuale — Danno materiale — Legittimo affidamento — Travisamento dei fatti — Perdita di opportunità — Danno morale — Obbligo di motivazione»)	35
2015/C 198/47	Causa T-566/13: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Hostel Tourist World/UAMI — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo HostelTouristWorld.com — Marchio internazionale denominativo anteriore HOSTELWORLD.COM — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo intrinseco minimo del marchio anteriore — Rischio di confusione»]	35
2015/C 198/48	Cause riunite T-707/13 e T-709/13: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Steinbeck/UAMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari denominativi BE HAPPY — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	36
2015/C 198/49	Causa T-717/13: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Chair Entertainment Group/UAMI — Libelle (SHADOW COMPLEX) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SHADOW COMPLEX — Marchio comunitario denominativo anteriore BusinessShadow — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	37
2015/C 198/50	Causa T-100/14: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Tecalan/UAMI — Ensinger (TECALAN) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TECALAN — Marchio comunitario denominativo anteriore TECADUR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	37
2015/C 198/51	Causa T-216/14: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2015 — Volkswagen/UAMI (EXTRA) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EXTRA — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	38

2015/C 198/52	Causa T-580/13: Ordinanza del Tribunale del 21 aprile 2015 — Real Express/UAMI — MIP Metro (real) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo real — Marchi nazionali figurativi anteriori Real e Real mark — Rigetto dell'opposizione — Regola 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95»].	38
2015/C 198/53	Causa T-138/15: Ricorso proposto il 25 marzo 2015 — Aanbestedingskalender e a./Commissione . . .	39
2015/C 198/54	Causa T-160/15: Ricorso proposto il 1° aprile 2015 — LG Developpement/UAMI — Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)	40
2015/C 198/55	Causa T-166/15: Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Gramberg/UAMI (Custodie per cellulari).	40
2015/C 198/56	Causa T-177/15: Ricorso proposto il 9 aprile 2015 — Grandel/UAMI HABM — The Colomer Group Spain (Beautygen).	41
2015/C 198/57	Causa T-188/15: Ricorso proposto il 17 aprile 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e altri/Commissione.	42
2015/C 198/58	Causa T-190/15: Ricorso proposto il 16 aprile 2015 — Intervog/UAMI (meet me)	42
2015/C 198/59	Causa T-193/15: Ricorso proposto il 21 aprile 2015 — Bodegas Williams & Humbert/UAMI — Central Hisumer (Botanic Williams & Humbert)	43
2015/C 198/60	Causa T-197/15: Ricorso proposto il 20 aprile 2015 — Costa/Parlamento.	44
2015/C 198/61	Causa T-201/15: Ricorso proposto il 22 aprile 2015 — Unicorn/UAMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN).	44
2015/C 198/62	Causa T-202/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Zitro IP/UAMI (WORLD OF BINGO).	45
2015/C 198/63	Causa T-203/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Zitro IP/UAMI (WORLD OF BINGO).	46
2015/C 198/64	Causa T-212/15: Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Aldi/UAMI — Miquel Alimentació Grup (Gourmet).	46

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 198/65	Causa F-78/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 — Todorova Androva/Consiglio (Funzione pubblica — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promuovibili — Articolo 45 dello Statuto — Anzianità di due anni nel grado — Mancata considerazione del periodo di lavoro svolto in qualità di agente temporaneo — Disparità di trattamento in ragione della natura giuridica dell'impegno dei lavoratori interessati — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Invocabilità — Esclusione)	48
---------------	---	----

2015/C 198/66	Cause F-159/12 e F-161/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 — CJ/ECDC (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Contratto a tempo determinato — Risoluzione — Venir meno del rapporto di fiducia — Diritto al contraddittorio — Violazione — Spese di giudizio)	48
2015/C 198/67	Causa F-17/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 29 aprile 2015 — Ibáñez Martínez/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Attribuzione dei punti di merito — Parere del comitato dei rapporti — Ampio potere discrezionale dell'amministrazione — Parità di trattamento)	49
2015/C 198/68	Causa F-71/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 aprile 2015 — Maraoud/SEAE (Funzione pubblica — Personale del SEAE — Agente contrattuale — Missione in uno Stato terzo — Infortunio avvenuto nell'esercizio delle funzioni — Indennità correlata alle condizioni di vita — Giorni di ferie non godute — Presa a carico delle cure — Inosservanza della procedura precontenziosa — Irricevibilità manifesta).	50
2015/C 198/69	Causa F-90/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 27 aprile 2015 — Meyer/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Retribuzione — Assegni familiari — Rifiuto dell'assegno per figli a carico — Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VII allo Statuto — Figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale — Indennità scolastica — Articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII allo Statuto — Figlio che frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento — Interruzione degli studi — Ricorso manifestamente infondato) .	50
2015/C 198/70	Causa F-112/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015 — Dimitriou/ENISA	51

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2015/C 198/01)

Ultima pubblicazione

GU C 190 dell'8.6.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 178 dell'1.6.2015

GU C 171 del 26.5.2015

GU C 155 dell'11.5.2015

GU C 146 del 4.5.2015

GU C 138 del 27.4.2015

GU C 127 del 20.4.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — W. P. Willems/Burgemeester van Nuth (C-446/12), H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest/Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk/Burgemeester van Den Haag (C-449/12)

(Cause riunite da C-446/12 a C-449/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Passaporto biometrico — Dati biometrici — Regolamento (CE) n. 2252/2004 — Articolo 1, paragrafo 3 — Articolo 4, paragrafo 3 — Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio — Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici — Garanzie di legge — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7 e 8 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 6 e 7 — Diritto al rispetto della vita privata — Diritto alla protezione dei dati personali — Applicazione alle carte di identità)

(2015/C 198/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: W. P. Willems (C-446/12), H. J. Kooistra (C-447/12), M. Roest (C-448/12), L. J. A. van Luijk (C-449/12)

Convenuti: Burgemeester van Nuth (C-446/12), Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), Burgemeester van Den Haag (C-449/12)

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che il suddetto regolamento non è applicabile alle carte d'identità rilasciate da uno Stato membro ai propri cittadini, come le carte d'identità dei Paesi Bassi, e ciò indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di tale Stato.
- 2) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di garantire nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici rilevati e conservati conformemente al suddetto regolamento non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di viaggio, non rientrando siffatto aspetto nell'ambito di applicazione del summenzionato regolamento.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite C-317/13 e C-679/13) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo — Determinazione della base giuridica — Quadro normativo applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Base giuridica derivata — Consultazione del Parlamento)

(2015/C 198/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Pleśniak e A. F. Jensen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Dispositivo

- 1) La decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina, e la decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5- (2-amminopropil)indolo, sono annullate.
- 2) Gli effetti della decisione 2013/129 e della decisione di esecuzione 2013/496 sono mantenuti fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 4) La Repubblica d'Austria sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 226 del 3.8.2013.
GU C 52 del 22.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — procedimento promosso dalla Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

(Causa C-388/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Informazione errata fornita da un'impresa di telecomunicazioni ad un abbonato che ha causato costi aggiuntivi a quest'ultimo — Qualificazione come «pratica commerciale ingannevole»)

(2015/C 198/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Con l'intervento di: UPC Magyarország Kft.

Dispositivo

- 1) *La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che la comunicazione, da parte di un professionista a un consumatore, di un'informazione errata, come quella di cui al procedimento principale, dev'essere qualificata come «pratica commerciale ingannevole», ai sensi di tale direttiva, anche qualora tale comunicazione abbia riguardato un solo consumatore.*
- 2) *La direttiva 2005/29 dev'essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui una pratica commerciale sleale soddisfi tutti i criteri indicati all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre ulteriormente verificare se una pratica siffatta sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva, perché tale pratica possa legittimamente essere ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.*

⁽¹⁾ GU C 304 del 19.10.2013.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 — Consiglio dell'Unione europea/
Commissione europea**

(Causa C-409/13) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Assistenza macrofinanziaria a paesi terzi — Decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento quadro — Articoli 13, paragrafo 2, TUE e 17 TUE — Articolo 293 TFUE — Principio di attribuzione delle competenze — Principio dell'equilibrio istituzionale — Principio di leale cooperazione — Articolo 296 TFUE — Obbligo di motivazione)

(2015/C 198/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, A. de Gregorio Merino e I. Gurov, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Van Nuffel e M. Clausen, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e J. Škeřík, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: U. Persson e A. Falk, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Kaye, agente, assistita da R. Palmer, barrister)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

- 3) *La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.*

(¹) GU C 274 del 21.9.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer

(Causa C-477/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 10 — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Accesso alla professione di architetto — Titoli non rientranti tra quelli di cui all'allegato V, punto 5.7.1 — Nozioni di «ragione specifica ed eccezionale» e di «architetto»)

(2015/C 198/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer

Convenuto: Hans Angerer

con l'intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Landesrechtsanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses

Dispositivo

- 1) *L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che il richiedente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di cui al capo I del titolo III di tale direttiva, oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli di cui all'allegato V, punto 5.7.1, di detta direttiva, deve anche dimostrare l'esistenza di una «ragione specifica ed eccezionale».*
- 2) *L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «ragione specifica ed eccezionale», ai sensi di tale disposizione, si riferisce alle circostanze per le quali il richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati all'allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva, fermo restando che detto richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l'accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante.*

- 3) L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «architetto», di cui a tale disposizione, deve essere definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante e, quindi, che detta nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un'esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovrintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell'edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti.

⁽¹⁾ GU C 344 del 23.11.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Lourdes Cachaldora Fernández/ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-527/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4 — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale — Calcolo delle prestazioni — Sistema di integrazione delle lacune contributive — Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno)

(2015/C 198/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Lourdes Cachaldora Fernández

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.
- 2) L'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell'allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, dev'essere interpretato nel senso che non rientra nel suo campo di applicazione una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

⁽¹⁾ GU C 9 dell'11.1.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-540/13) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Fissazione della data di decorrenza degli effetti di una decisione anteriore — Determinazione della base giuridica — Quadro giuridico applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Base giuridica derivata — Consultazione del Parlamento)

(2015/C 198/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Pleśniak e A. F. Jensen, agenti)

Dispositivo

- 1) La decisione 2013/392/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è annullata.
- 2) Gli effetti della decisione 2013/392 sono mantenuti fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 359 del 7.12.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Hermann Lutz/Elke Bäuerle, in qualità di curatore fallimentare della ECZ Autohandel GmbH

(Causa C-557/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articoli 4 e 13 — Procedura di insolvenza — Pagamento effettuato successivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza sulla base di pignoramento effettuato anteriormente a tale data — Azione revocatoria contro un atto pregiudizievole per gli interessi dei creditori — Termini di prescrizione, di esercizio dell'azione revocatoria e di decadenza — Regole relative alla forma dell'azione revocatoria — Legge applicabile)

(2015/C 198/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hermann Lutz

Resistente: Elke Bäuerle, in qualità di curatore fallimentare della ECZ Autohandel GmbH

Dispositivo

- 1) *L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso della sua applicabilità ad una fattispecie in cui il pagamento, contestato da un curatore fallimentare, di una somma di denaro, pignorata anteriormente all'apertura della procedura di insolvenza, sia stato effettuato solo successivamente all'apertura della procedura stessa.*
- 2) *L'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che il regime derogatorio da esso istituito include parimenti i termini di prescrizione, i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria e i termini di decadenza previsti dalla legge cui è soggetto l'atto contestato dal curatore fallimentare.*
- 3) *Le regole di forma che presidono all'esercizio di un'azione revocatoria sono determinate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, dalla legge cui è soggetto l'atto contestato dal curatore fallimentare.*

⁽¹⁾ GU C 15 del 18.01.2014.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Karoline Gruber/Unabhängiger
Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft,
Familie und Jugend**

(Causa C-570/13) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2011/92/UE — Valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati — Costruzione di un centro commerciale — Efficacia vincolante di
una decisione amministrativa di non effettuare una valutazione di impatto ambientale — Mancata
partecipazione del pubblico)**

(2015/C 198/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Karoline Gruber

Convenuti: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Dispositivo

L'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale una decisione amministrativa che accerta che non è necessario effettuare una valutazione dell'impatto ambientale per un progetto ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini che non dispongono di un diritto di ricorso avverso detta decisione amministrativa, e ciò a condizione che tali vicini, facenti parte del «pubblico interessato» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l'«interesse sufficiente» o la «violazione di un diritto». Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nel procedimento dinanzi a esso pendente. In caso affermativo, esso deve negare l'efficacia vincolante, nei confronti di detti vicini, di una decisione amministrativa di non effettuare tale valutazione.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-591/13) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Normativa tributaria — Differimento della tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di alcuni beni d'investimento — Recupero dell'imposta — Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Articolo 31 dell'accordo SEE — Disparità di trattamento tra stabili organizzazioni situate nel territorio di uno Stato membro e stabili organizzazioni situate nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo — Proporzionalità)

(2015/C 198/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)

Dispositivo

- 1) Adottando e mantenendo in vigore il regime fiscale previsto all'articolo 6b dell'Einkommensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito), che subordina il beneficio del differimento della tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di un bene di investimento che fa parte del patrimonio di una stabile organizzazione del soggetto passivo situata nel territorio tedesco, alla condizione che tali plusvalenze siano reinvestite nell'acquisto di beni sostitutivi che fanno parte del patrimonio di una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in tale territorio, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 49 TFUE e 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Thrakis — Grecia) — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos

(Causa C-690/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione — Articolo 87, paragrafo 1, CE — Privilegi conferiti a un istituto bancario — Società che assolvono obblighi di servizio pubblico — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Articolo 88, paragrafo 3, CE — Poteri del giudice nazionale)

(2015/C 198/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Thrakis

Parti

Ricorrente: Trapeza Eurobank Ergasias AE

Convenuti: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos

Dispositivo

- 1) *L'articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che possono rientrare nel suo ambito di applicazione privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, grazie ai quali una banca gode del diritto di iscrivere unilateralmente un'ipoteca su immobili appartenenti ad agricoltori o ad altri soggetti che svolgono un'attività connessa all'attività agricola, del diritto di chiedere l'esecuzione forzata mediante una semplice scrittura privata, nonché del diritto di essere esonerata dal pagamento delle spese e dei diritti inerenti a tale iscrizione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel procedimento principale.*
- 2) *Sulla risposta alla prima questione, lettera a), può influire la circostanza che i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, conferiti dalla legislazione nazionale a una banca indipendente di pubblica utilità, al momento della creazione della medesima, in considerazione delle attività di credito agricolo e dei compiti specifici ad essa attribuiti, sono sempre in vigore dopo che le funzioni di tale banca sono state estese all'esercizio di qualsiasi attività bancaria e la suddetta banca è divenuta una società per azioni. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, alla luce di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti, siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative che consentono, in virtù della giurisprudenza della Corte, di considerare che i suddetti privilegi costituiscano una compensazione che rappresenti la contropartita di prestazioni effettuate da tale banca per dare esecuzione ad obblighi di servizio pubblico e che, pertanto, siano sottratti alla qualificazione come di aiuto di Stato.*
- 3) *L'articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che qualora i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell'ambito di applicazione di tale disposizione, lo Stato membro che li ha istituiti è tenuto a seguire la procedura di controllo preventivo prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, CE a condizione che tali privilegi siano divenuti un aiuto nuovo dopo l'entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato e che il periodo limite previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] non sia scaduto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*
- 4) *Gli articoli 87, paragrafo 1, CE e 88, paragrafo 3, CE devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio, se ritiene che i privilegi in esame costituiscano, in considerazione della risposta fornita alla seconda questione, aiuti di Stato nuovi, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che istituiscono siffatti privilegi a causa della loro incompatibilità con tali disposizioni del Trattato.*

(¹) GU C 78 del 15.3.2014.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonii
Dialog sp. z o.o./T-Mobile Polska SA, già Polska Telefonii Cyfrowa SA**

(Causa C-3/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articoli 7
e 20 — Composizione di controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica — Obbligo di attuare la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3 — Misura che può
influenzare gli scambi tra Stati membri — Direttiva 2002/19/CE — Articolo 5 — Poteri e responsabilità
delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione — Direttiva 2002/
22/CE — Articolo 28 — Numeri non geografici)

(2015/C 198/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrenti: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonii Dialog sp. z o.o.

Convenuta: T-Mobile Polska SA, già Polska Telefonii Cyfrowa SA

Dispositivo

- 1) Gli articoli 7, paragrafo 3, e 20 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), devono essere interpretati nel senso che l'autorità nazionale di regolamentazione è tenuta ad attuare la procedura prevista dalla prima di tali disposizioni qualora, per risolvere una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, essa abbia intenzione di imporre obblighi volti a garantire l'accesso ai numeri non geografici ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e tali obblighi siano idonei ad influenzare gli scambi tra Stati membri.
- 2) L'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21 deve essere interpretato nel senso che una misura adottata dall'autorità nazionale di regolamentazione al fine di garantire l'accesso degli utenti finali ai numeri non geografici, conformemente all'articolo 28 della direttiva 2002/22, influenza gli scambi tra Stati membri, ai sensi di tale disposizione, se essa può esercitare, in misura non irrilevante, un'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, su tali scambi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 102 del 7.4.2014.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Wojtkowa Agencja
Mieszkaniowa w Warszawie**

(Causa C-42/14) (¹)

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Locazione di un
bene immobile — Fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché raccolta dei rifiuti —
Contratto tra il locatore e i fornitori di tali beni e servizi — Prestazioni fornite al conduttore considerate
come effettuate dal locatore — Oneri di locazione — Determinazione della base imponibile — Possibilità
di includere gli oneri di locazione nella base imponibile dei servizi di locazione — Operazione costituita da
un'unica prestazione o da più prestazioni indipendenti)**

(2015/C 198/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuto: Wojtkowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

Dispositivo

- 1) Gli articoli 14, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore.

- 2) La citata direttiva dev'essere interpretata nel senso che la locazione di un bene immobile e la fornitura di acqua, di elettricità, di riscaldamento nonché la raccolta dei rifiuti che accompagnano tale locazione devono, in linea di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, a meno che vi siano elementi dell'operazione, tra cui quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.
- 3) Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie valutazioni tenendo conto dell'insieme delle circostanze in cui si svolgono la locazione e le prestazioni che l'accompagnano e in particolare del contenuto del contratto stesso.

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov — Romania) — Mihai Manea/Instituția Prefectului județului Braşov — Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (Causa C-76/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione della loro prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà — Neutralità tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli simili disponibili sul mercato nazionale)

(2015/C 198/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti

Ricorrente: Mihai Manea

Convenuta: Instituția Prefectului județului Braşov — Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor

Dispositivo

L'articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso:

- che non osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sugli autoveicoli applicata ai veicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro e ai veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione nel medesimo Stato del diritto di proprietà su questi ultimi,
- che osta a che detto Stato membro esenti da tale tassa i veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata una tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 151 del 19.05.2014.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — TMK Europe GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Causa C-143/14) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi di ferro o di acciaio — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 3, paragrafo 7 — Pregiudizio per l'industria — Fattori noti — Nesso causale — Omessa considerazione di un'inchiesta relativa alla sussistenza di pratiche anticoncorrenziali di imprese comunitarie del settore interessato — Regolamento (CE) n. 2320/97 — Validità]

(2015/C 198/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: TMK Europe GmbH

Resistente: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Dispositivo

L'analisi della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento che infici la validità del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia.

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2015.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 aprile 2015 — European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd/Agenzia europea per i medicinali (EMA)

(Causa C-173/14 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Criteri di aggiudicazione — Trasparenza — Valutazione obiettiva — Domanda di risarcimento danni)

(2015/C 198/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd (rappresentante: V. Christianos, agente)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, S. Marino, G. Gavriilidou e C. Maignen, agenti, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La European Dynamics Belgium SA, la European Dynamics Luxembourg SA, la Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e la European Dynamics UK Ltd sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-Francia) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)/Ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

(Cause riunite C-271/14 e C-273/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano — Direttiva 89/105/CEE — Articolo 6, punti 3 e 5 — Cancellazione di medicinali da un elenco di specialità medicinali prese in carico in aggiunta ai prezzi forfettari ospedalieri — Obbligo di motivazione)

(2015/C 198/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-Francia) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)

Convenuti: Ministre des Finances et des Comptes publics, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Dispositivo

L'articolo 6 della direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di motivazione previsto ai punti 3 e 5 di tale articolo è applicabile ad una decisione che limita le condizioni di rimborso o riduce il livello di presa in carico di un medicinale, escludendolo dall'elenco delle specialità medicinali prese in carico dai regimi obbligatori di assicurazione malattia in aggiunta alle prestazioni di ricovero la cui presa in carico è garantita nel quadro di prezzi forfettari di degenza e di cure.

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — SC Enterprise Focused Solutions SRL/ Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

(Causa C-278/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Forniture — Specifiche tecniche — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza — Riferimento ad un prodotto recante un marchio commerciale — Valutazione dell'equivalenza del prodotto proposto da un offerente — Cessata fabbricazione del prodotto di riferimento)

(2015/C 198/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: SC Enterprise Focused Solutions SRL

Convenuto: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Dispositivo

L'articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, non è applicabile a un appalto pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di applicazione prevista da tale direttiva. Nell'ambito di un appalto pubblico non assoggettato alla predetta direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta che soddisfa i requisiti del bando di gara basandosi su motivi non previsti in tale bando.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 24 febbraio 2015 — Pesquerias Riveirenses, SL e a./ Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-164/14 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Politica della pesca — Conservazione delle risorse ittiche — Stock ittici oggetto di negoziazioni o di accordi internazionali — Presa in considerazione congiunta delle componenti nord e sud dello stock di melù nell'Atlantico nord-orientale ai fini della determinazione del TAC — Ricevibilità del ricorso — Atto che non riguarda direttamente i singoli — Impugnazione manifestamente infondata)

(2015/C 198/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Pesquerias Riveirenses, SL, Pesquerias Campo de Marte, SL, Pesquera Anpajo, SL, Arrastreros del Barbanza, SA, Martinez Pardavila e Hijos, SL, Lijo Pesca, SL, Frigorificos Hermanos Vidal, SA, Pesquera Boteira, SL, Francisco Mariño Mos y Otros, CB, Perez Vidal Juan Antonio y Hno, CB, Marina Nalda, SL, Portillo y Otros, SL, Vidiña Pesca, SL, Pesca Hermo, SL, Pescados Oubiña Perez, SL, Manuel Pena Graña, Campo Eder, SL, Pesquera Laga, SL, Pesquera Jalisco, SL, Pesquera Jopitos, SL, Pesca-Julimar, SL (rappresentante: J. Tojeiro Sierto, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e A. de Gregorio Merino, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska e I. Galindo Martín, agenti)

Dispositivo

1. *L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.*
2. *La Pesquerias Riveirenses SL e a. si fanno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
3. *La Commissione europea si fa carico delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 159 del 26.5.2014.

Impugnazione proposta il 2 settembre 2014 dalla Fundação Calouste Gulbenkian avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 giugno 2014, causa T-541/11: Fundação Calouste Gulbenkian/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-414/14 P)

(2015/C 198/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fundação Calouste Gulbenkian (rappresentanti: G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda, lawyers)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Micael Gulbenkian

Con ordinanza del 26 febbraio 2015, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione e condannato la Fundação Calouste Gulbenkian a sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 6 marzo 2015 — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München

(Causa C-113/15)

(2015/C 198/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG

Convenuta: Landeshauptstadt München

Questioni pregiudiziali

- 1) Se porzioni individuali di miele, [confezionate] in un imballaggio esterno su cui sono riportati tutti i dati dell'etichettatura — ivi compresa l'indicazione del paese d'origine — che non sono destinate ad essere vendute singolarmente come imballaggi individuali al consumatore finale né ad essere consegnate singolarmente a collettività, configurino un «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13⁽¹⁾, nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1169/2011⁽²⁾, soggetto a un corrispondente obbligo di etichettatura, o se, non essendo unità di vendita, tali porzioni individuali [Or. 3] di miele non costituiscano un prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato soggetto all'obbligo di etichettatura.
- 2) Se a tale questione debba risponderci in modo diverso qualora dette porzioni individuali siano distribuite nelle collettività non solo abbinate a piatti pronti, a un prezzo forfettario, ma anche vendute singolarmente.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 9 marzo 2015 —
Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)**

(Causa C-117/15)

(2015/C 198/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

Convenuta: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Questioni pregiudiziali

1. Se la questione della sussistenza di una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29⁽¹⁾ e/o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115⁽²⁾ sia definita sempre in base ai medesimi criteri, ossia
 - un utente agisce nella piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta al fine di procurare a terzi un accesso all'opera protetta che, senza il suo intervento, questi ultimi non avrebbero;
 - per «pubblico» si intende un numero indeterminato di potenziali destinatari che deve altresì essere composto da un numero piuttosto considerevole di persone, fermo restando che il carattere dell'indeterminatezza è soddisfatto quando si tratta di «gente in generale» e quindi non di persone che appartengono a un gruppo privato, e per «numero piuttosto considerevole di persone» si intende che deve essere superata una determinata soglia minima, criterio non soddisfatto se la pluralità di interessati è troppo esigua se non addirittura insignificante, tenendo conto che in tale contesto non rileva solo quante persone hanno contemporaneamente accesso alla stessa opera, ma anche quante fra di esse hanno accesso alla stessa in successione;

- si tratta di un pubblico nuovo cui viene comunicata l'opera, ossia di un pubblico che non era stato preso in considerazione dall'autore dell'opera nel momento in cui ne aveva autorizzato l'utilizzo per la comunicazione al pubblico, salvo che la comunicazione successiva avvenga in base a una specifica procedura tecnica che si distingue dalla riproduzione originaria, e
 - rileva l'eventuale carattere lucrativo dell'utilizzo in questione e il pubblico è altresì ricettivo alla comunicazione di cui trattasi e non è soltanto «intercettato» casualmente, fermo restando che questa non è una condizione indispensabile per una comunicazione al pubblico.
- 2) Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, in cui il gestore di un centro di riabilitazione installa nei suoi locali apparecchi televisivi cui invia un segnale di trasmissione rendendo così visibili i programmi televisivi, la questione della sussistenza di una comunicazione al pubblico debba essere valutata in base alla nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 o dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, quando rendendo visibili i programmi televisivi si vada a incidere sui diritti d'autore e i diritti di tutela connessi di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici.
- 3) Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, in cui il gestore di un centro di riabilitazione installa nei suoi locali apparecchi televisivi cui invia un segnale di trasmissione rendendo così visibili i programmi televisivi per i suoi pazienti sussista una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.
- 4) Ove, in casi come quelli oggetto del procedimento principale, sia confermata la sussistenza di una comunicazione al pubblico in tal senso, se la Corte intenda confermare la sua giurisprudenza secondo cui nel caso della radiodiffusione di fonogrammi oggetto di protezione a beneficio di pazienti all'interno di uno studio odontoiatrico (v. sentenza SCF del 15 marzo 2012, C-135/10 ⁽³⁾) o in strutture simili non si verifica comunicazione al pubblico.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

⁽²⁾ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).

⁽³⁾ EU:C:2012:140.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 9 marzo 2015 — Biuro podróży «Partner» Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Causa C-119/15)

(2015/C 198/24)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Appellante: Biuro podróży «Partner» Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej

Appellato: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽²⁾, l'impiego di clausole delle condizioni generali di contratto di contenuto identico al contenuto di clausole dichiarate inammissibili da una sentenza di un organo giurisdizionale divenuta definitiva e annotate nel registro delle clausole delle condizioni generali di contratto ritenute inammissibili, possa essere considerato, relativamente ad un altro professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con l'annotazione nel registro delle clausole delle condizioni generali di contratto ritenute inammissibili, un atto illecito che, alla luce del diritto nazionale, configura una pratica lesiva degli interessi collettivi dei consumatori e costituisce il fondamento per l'irrogazione, a tale titolo, di una sanzione pecuniaria in un procedimento amministrativo nazionale.
- 2) Se, alla luce dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il giudice di secondo grado, avverso la cui pronuncia, resa in esito all'esame di un appello, è esperibile un ricorso per cassazione, come quello previsto dal codice di procedura civile polacco, costituisca una giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, o se invece sia il Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente a pronunciarsi sul ricorso per cassazione, a costituire una giurisdizione siffatta.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 110, pag. 30.

Impugnazione proposta il 16 marzo 2015 da Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 gennaio 2015, causa T-58/13, Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE/Commissione europea

(Causa C-131/15 P)

(2015/C 198/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica ellenica e Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP)

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 gennaio 2015, causa T-58/13, Club Hotel Loutraki e a./Commissione;
- annullare la «decisione C(2012) 6777 final della Commissione, del 3 ottobre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA 33 988 (2011/N) — Grecia — Modalità di estensione del diritto esclusivo dell'OPAP per operare tredici giochi d'azzardo e concessione di una licenza esclusiva relativa alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie per un periodo di dieci anni»;
- condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 gennaio 2015, causa T-58/13, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, che respinge i motivi dedotti dalle ricorrenti per l'annullamento della decisione C(2012) 6777 final della Commissione, del 3 ottobre 2012, relativa all'«aiuto di Stato SA 33 988 (2011/N) — Grecia — Modalità di estensione del diritto esclusivo dell'OPAP per operare tredici giochi d'azzardo e concessione di una licenza esclusiva relativa alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie per un periodo di dieci anni».

2. Nella decisione suddetta la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le due misure notificate in favore dell'OPAP: a) la concessione all'OPAP di una licenza esclusiva per la gestione di 35 000 terminali di videolotterie per un periodo di dieci anni, con scadenza nel 2022; b) la proroga di 10 anni, dal 2020 al 2030, dei diritti esclusivi già concessi all'OPAP per la gestione di 13 giochi d'azzardo.
3. Nella loro impugnazione le ricorrenti deducono tre motivi contro la sentenza impugnata:
- a) violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e degli articoli 4, paragrafo 4, 7, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 ⁽¹⁾, poiché il Tribunale ha affermato, ai punti da 33 a 64 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata ad avviare il procedimento di indagine formale e che essa ha legittimamente completato la sua indagine durante il procedimento preliminare;
 - b) violazione dell'articolo 296 TFUE e degli articoli 41 e 47 della Carta, in quanto il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 65 a 78 della sentenza impugnata, che la decisione della Commissione era sufficientemente motivata, malgrado l'assenza di dati economici che non consentiva di determinare l'accuratezza dei calcoli effettuati dalla Commissione;
 - c) violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché il Tribunale ha concluso per la legittimità della valutazione congiunta delle misure notificate effettuata dalla Commissione, malgrado l'assenza di una definizione del mercato e considerata l'errata applicazione delle nozioni di «somialianza» e di «contesto economico».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 20 marzo 2015
— Repubblica ellenica/Grigorios Nikiforidis**

(Causa C-135/15)

(2015/C 198/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica

Convenuto: Grigorios Nikiforidis

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ⁽¹⁾, si applichi a rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 28 esclusivamente quando il rapporto giuridico si fonda su un contratto di lavoro concluso dopo il 16 dicembre 2009, o se un consenso successivo delle parti contraenti volto a proseguire il rapporto di lavoro, con modifiche o invariato, determini l'applicabilità del regolamento.

- 2) Se l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento Roma I escluda solamente l'applicazione diretta delle norme di applicazione necessaria di un paese terzo in cui gli obblighi derivanti dal contratto non devono essere o non sono stati eseguiti, o se esso impedisca anche di tener conto in modo indiretto di tali norme nella legge del paese che disciplina il contratto.
- 3) Se il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, rilevi, sotto il profilo giuridico, ai fini della decisione dei giudici nazionali in merito all'applicazione diretta o indiretta delle norme di applicazione necessaria di un altro Stato membro.

(¹) GU L 177, pag. 6.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
26 marzo 2015 — G.E. Security BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-143/15)

(2015/C 198/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: G.E. Security BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se le voci 8517, 8521, 8531 e 8543 della NC debbano essere interpretate nel senso che deve essere ricompreso in una di esse un prodotto come il video multiplexer, concepito come parte di un sistema in grado di analizzare immagini e suoni provenienti da videocamere e da sensori di allarme ad esso connessi ed eventualmente di registrarli, memorizzarli, elaborarli e riprodurli su uno schermo collegato, e/o, se le immagini o i suoni lo rendono necessario, di inviare un segnale di allarme in forma di e-mail ad uno o più degli utenti collegati al sistema e/o di azionare dispositivi che producono segnali acustici o luminosi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
26 marzo 2015 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Customs Support Holland BV**

(Causa C-144/15)

(2015/C 198/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: Customs Support Holland BV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la voce 2304 della NC debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche un concentrato di proteine (di semi) di soia ottenuto, previa eliminazione di grassi residui, carboidrati (o fibre) e di sostanze nocive da residui solidi (la c.d. farina di soia), dall'estrazione di olio dai semi di soia, che grazie a detta estrazione è stato reso idoneo ad essere utilizzato come ingrediente per i mangimi composti per vitelli molto giovani.
- 2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se la voce 2308 o la voce 2309 della NC sia applicabile ad un concentrato di proteine (di semi) di soia ottenuto nel modo descritto nella prima questione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 26 marzo 2015 — K. Ruijssenaars, A. Jansen/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc

(Causa C-145/15)

(2015/C 198/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: K. Ruijssenaars, A. Jansen

Resistenti: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004 L 46), premesso che il diritto olandese consente ai passeggeri di far valere dinanzi ai giudici civili i diritti ad essi conferiti, in forza del diritto dell'Unione, dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento, obblighi le autorità nazionali ad adottare misure di attuazione che consentano all'organismo designato in base all'articolo 16, ad adottare provvedimenti coercitivi amministrativi in ciascun singolo caso in cui vengono violati gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento, al fine di garantire il diritto di un passeggero alla compensazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 26 marzo 2015 — J. H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-146/15)

(2015/C 198/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: J.H. Dees-Erf

Resistenti: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004 L 46), premesso che il diritto olandese consente ai passeggeri di far valere dinanzi ai giudici civili i diritti ad essi conferiti, in forza del diritto dell'Unione, dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento, obblighi le autorità nazionali ad adottare misure di attuazione che consentano all'organismo designato in base all'articolo 16, ad adottare provvedimenti coercitivi amministrativi in ciascun singolo caso in cui vengono violati gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento, al fine di garantire il diritto di un passeggero alla compensazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kamarrätten i Stockholm (Svezia) il 1° aprile 2015 — George Karim/Migrationsverket

(Causa C-155/15)

(2015/C 198/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kamarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: George Karim

Resistente: Migrationsverket

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le nuove disposizioni sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previste dal regolamento n. 604/2013⁽¹⁾ (considerando 19 e articolo 27, paragrafi 1 e 5) implicino che ad un richiedente asilo debba essere parimenti riconosciuta la possibilità di contestare i criteri stabiliti al capo III del regolamento medesimo ai fini del trasferimento del richiedente in un altro Stato membro che abbia accettato di accoglierlo, ovvero se il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva possa essere limitato al solo diritto di verifica dell'esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza nello Stato membro in cui il richiedente debba essere trasferito (come affermato dalla Corte nella sentenza Abdullahi, C-394/12, EU:CE:2013:813).
- 2) Nel caso in cui la Corte ritenesse possibile contestare i criteri indicati al capo III del regolamento n. 604/2013 il giudice del rinvio intende parimenti sottoporre alla Corte la seguente questione: se l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 escluda l'applicabilità del regolamento medesimo nel caso in cui il richiedente asilo abbia provato di aver soggiornato al di fuori del territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 1° aprile 2015 — SIA «Private Equity Insurance Group»/AS «Swedbank»

(Causa C-156/15)

(2015/C 198/32)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SIA «Private Equity Insurance Group»

Convenuta: AS «Swedbank»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 2002/47/CE ⁽¹⁾ relativo all'escussione di una garanzia finanziaria, tenuto conto dei considerando 1 e 4 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che si applicano unicamente ai conti utilizzati per le liquidazioni nei sistemi di liquidazione titoli, o nel senso che si applicano parimenti a qualsiasi conto aperto in una banca, compreso un conto corrente non utilizzato per le liquidazioni delle operazioni con titoli;
- 2) Se le disposizioni degli articoli 8 e 3 della direttiva 2002/47/CE, tenuto conto dei considerando 3 e 5 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che la direttiva si prefigge di garantire un trattamento prioritario, particolarmente favorevole agli enti creditizi nei casi di insolvenza dei loro clienti, soprattutto rispetto agli altri creditori di tali clienti, come i lavoratori, per quanto attiene ai crediti salariali, lo Stato, per quanto attiene ai crediti tributari, e i creditori privilegiati, i cui crediti sono tutelati da garanzie protette dalla fede pubblica mediante registrazione;
- 3) Se si debba intendere l'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2002/47/CE come una norma di armonizzazione minima o di armonizzazione completa, ossia se esso debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di estendere la suddetta disposizione a soggetti espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva;
- 4) Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2002/47/CE sia una norma direttamente applicabile;
- 5) Nel caso in cui l'obiettivo e la portata della direttiva 2002/47/CE risultino essere più limitati dell'obiettivo e della portata reali della legge nazionale, la cui adozione è stata formalmente giustificata con l'obbligo di trasporre la direttiva, se sia possibile avvalersi dell'interpretazione della suddetta direttiva per invalidare una clausola di garanzia finanziaria pignorizia basata sulla legge nazionale, come quella controversa nel procedimento principale.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168, pag. 43).

Impugnazione proposta l'8 aprile 2015 dalla Evonik Degussa GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 gennaio 2015, causa T-341/12, Evonik Degussa GmbH/Commissione europea

(Causa C-162/15 P)

(2015/C 198/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (rappresentanti: C. Steinle e C. von Köckritz, Rechtsanwälte, A. Richter, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 gennaio 2015, causa T-341/12, Evonik Degussa GmbH/ Commissione europea;
- annullare la decisione C(2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, caso COMP/38.620 — perossido di idrogeno e perborato — di rigetto della richiesta proposta dalla Evonik Degussa di trattamento riservato dei dati contenuti nella decisione adottata nel caso COMP/F/38.620 — perossido di idrogeno e perborato — ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce in tutto tre motivi.

Primo motivo: Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza ⁽¹⁾ e sarebbe incorso in un errore di diritto negando la sussistenza di una violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione e di un errore di valutazione del consigliere-auditore nella decisione sulla pubblicazione delle informazioni controverse. Il tentativo del Tribunale di dedurre dalla decisione del consigliere-auditore le considerazioni degli incaricati della Direzione generale Concorrenza traendole dalla loro corrispondenza con la ricorrente non solo contrasterebbe con il chiaro tenore letterale della decisione del consigliere-auditore e si baserebbe, in tal modo, su un evidente travisamento del contenuto della decisione impugnata, ma avrebbe anche causato una riduzione del diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva.

Secondo motivo: Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretare l'articolo 339 TFUE e l'articolo 30 del regolamento n. 1/2003 ⁽²⁾. Esso sarebbe a torto partito dal presupposto che le informazioni controverse, provenienti da dichiarazioni fornite da beneficiari di misure di trattamento favorevole non siano tutelate dal segreto professionale e che la loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento n. 1/2003 sia rimessa alla discrezionalità della Commissione. La pubblicazione di estratti testuali delle dichiarazioni fornite dai soggetti beneficiari delle misure di trattamento favorevole in una decisione della Commissione rappresenterebbe una parziale rivelazione delle dichiarazioni fornite da tali soggetti, che sarebbe inammissibile ai sensi dei punti 32 e segg. della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e del punto 40 della comunicazione sulla cooperazione del 2006. Inoltre, il Tribunale avrebbe travisato il significato dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 ⁽³⁾ e la giurisprudenza della Corte ad esso relativa nel contesto della pubblicazione di brani di decisioni della Commissione.

Terzo motivo: Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione dei principi della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento. Nella sua decisione, esso sarebbe a torto partito dal presupposto che l'affidamento della ricorrente non sarebbe stato leso dalla prevista pubblicazione della decisione in una versione estesa. Il procedimento amministrativo in materia di cartelli promosso dalla Commissione a carico della ricorrente sarebbe terminato con la pubblicazione della versione non riservata della decisione nel 2007. La pubblicazione di una versione estesa e non riservata dopo il termine di tale procedimento sarebbe inammissibile.

⁽¹⁾ GU L 275, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 16 aprile 2015 — Commissione europea/Regno di Spagna**(Causa C-172/15)**

(2015/C 198/34)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e J. Rius, agenti)*Convenuto:* Regno di Spagna**Conclusioni della ricorrente**

- La ricorrente chiede che si dichiari, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che il Regno di Spagna, non avendo ancora approvato tutti i piani e le valutazioni di sicurezza portuaria di tutti i porti spagnoli rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/65/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, e degli articoli 6 e 7 di detta direttiva, i quali prevedono, rispettivamente, che gli Stati membri individuino i confini di ciascun porto e approvino le valutazioni e i piani di sicurezza portuaria afferenti;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 5 settembre 2014, il Regno di Spagna ha riconosciuto che su 67 porti interessati dalla normativa di cui trattasi erano ancora in attesa di approvazione 3 valutazioni di sicurezza portuaria e 18 piani di sicurezza portuaria.

Da tale data fino ad oggi, le autorità spagnole hanno continuato a informare regolarmente dei progressi in applicazione della direttiva 2005/65/CE. L'ultima informazione sullo situazione dei fatti è stato ricevuto il 14 aprile 2015, dal quale si apprende che, dei 67 porti interessati dalla normativa di cui trattasi, sono ancora in attesa di approvazione una valutazione e otto piani di sicurezza portuaria.

Pertanto la Commissione constata che alla data dell'ultima informazione sulla situazione ricevuta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi di individuare i confini di ciascun porto ai fini della direttiva 2005/65/CE e agli obblighi di elaborare e approvare una valutazione di sicurezza della totalità dei porti cui si applica la direttiva 2005/65/CE, nonché di elaborare e approvare i piani di sicurezza portuaria di detti porti.

⁽¹⁾ GU L 310, pag. 28.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Staelen/Mediatore

(Causa T-217/11) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale — Esame da parte del Mediatore di una denuncia relativa alla gestione di un elenco dei candidati dichiarati idonei per un concorso generale — Poteri di indagine — Doveri di diligenza — Perdita di un'opportunità — Danno morale»)

(2015/C 198/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claire Staelen (Bridel, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente L. Levi, M. Vandebussche e A. Blot, successivamente F. Wies e A. Hertzog e infine V. Olona, avvocati)

Convenuto: Mediatore europeo (rappresentanti: G. Grill, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Ricorso per ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito all'esame da parte del Mediatore europeo della sua denuncia relativa alla cattiva gestione dell'elenco dei candidati dichiarati idonei per il concorso generale EUR/A/151/98, elenco in cui la ricorrente era inclusa tra i candidati idonei.

Dispositivo

- 1) Il Mediatore europeo è condannato a pagare alla sig.ra Claire Staelen un'indennità di EUR 7 000.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Mediatore si farà carico della metà delle proprie spese, nonché della metà delle spese sostenute dalla sig.ra Staelen.
- 4) La sig.ra Staelen si farà carico della metà delle proprie spese, nonché della metà delle spese sostenute dal Mediatore.

⁽¹⁾ GU C 204 del 09.07.2011.

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Total e Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-470/11) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Mercato dei metacrilati — Ammende — Responsabilità solidale delle società controllanti e della loro controllata per l'infrazione commessa da quest'ultima — Pagamento immediato ed integrale dell'ammenda da parte della controllata — Riduzione dell'importo dell'ammenda della controllata a seguito di una sentenza del Tribunale — Lettere della Commissione che intimano alle società controllanti di pagare la somma rimborsata da questa alla controllata, corredata da interessi di mora — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Interessi di mora»)

(2015/C 198/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA (Courbevoie, Francia) ed Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (rappresentanti: inizialmente, A. Noël-Baron e É. Morgan de Rivery, successivamente, É. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle lettere della Commissione BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011, e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell'8 luglio 2011, o, in via subordinata, di riduzione degli importi richiesti o, in via ulteriormente subordinata, di annullamento degli interessi di mora richiesti alla Elf Aquitaine, di importo pari a EUR 31 312 114,58, riguardo ai quali la Total è responsabile in solido per un importo pari a EUR 19 191 296,03.

Dispositivo

- 1) *Le lettere della Commissione BUDG/DGA/C4/BM/s746396, del 24 giugno 2011, e BUDG/DGA/C4/BM/s812886, dell'8 luglio 2011, sono annullate nella parte in cui la Commissione europea intima all'Elf Aquitaine SA di pagare interessi di mora per un importo pari a EUR 31 312 114,58, riguardo ai quali la Total è responsabile in solido per un importo di EUR 19 191 296,03.*
- 2) *Il ricorso è respinto per la restante parte.*
- 3) *La Commissione si farà carico dei due quinti delle spese sostenute dall'Elf Aquitaine e dei tre quinti delle proprie spese. La Total e l'Elf Aquitaine si faranno carico, rispettivamente, dei tre quinti delle proprie spese e dei due quinti delle spese sostenute dalla Commissione.*

⁽¹⁾ GU C 319 del 29.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Al-Chihabi/Consiglio

(Causa T-593/11) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità»)

(2015/C 198/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fares Al-Chihabi (Aleppo, Siria) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e W. Berg, avvocati, successivamente L. Ruessmann e J. Beck, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e T. Scharf, successivamente T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 330, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nonché della successiva legislazione che confermi o sostituisca tali atti, nei limiti in cui gli stessi riguardino il ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Fares Al-Chihabi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2015 — CHEMK e KF/Consiglio

(Causa T-169/12) ⁽¹⁾

(«Dumping — Importazioni di ferrosilicio originario, in particolare, della Russia — Riesame intermedio parziale — Calcolo del margine di dumping — Mutamento di circostanze — Carattere permanente»)

(2015/C 198/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia); e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix, agente, assistito inizialmente da G. Berrisch e A. Polcyn, avvocati, successivamente da G. Berrisch e N. Chesaites, barrister, infine da D. Gerardin, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet, M. França e A. Stobiecka Kuik, successivamente M. França, A. Stobiecka Kuik e J. F. Brakeland, agenti); e Euroalliages (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M. S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l'altro, della Russia (GU L 22, pag. 1), nella parte riguardante le ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*
- 4) *La Euroalliages sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — VTZ e a./Consiglio(Causa T-432/12) ⁽¹⁾**«Dumping — Importazione di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina — Dazio antidumping definitivo — Riesame alla scadenza — Rischio della reiterazione del pregiudizio — Interesse dell'Unione — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione»**

(2015/C 198/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Russia), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Russia), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Ouralski, Russia) e Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Russia) (rappresentanti: J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo e C. Van Hemelrijck, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito inizialmente da G. Berrisch e A. Polcyn, successivamente da A. Polcyn e D. Geradin, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174, pag. 5), nella misura in cui concerne i ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), la Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), la Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) e la Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 366 del 24.11.2012

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio(Causa T-558/12 e T-559/12) ⁽¹⁾**«Dumping — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Calcolo del margine di dumping — Correttivi — Obbligo di motivazione»**

(2015/C 198/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Changshu City Standard Parts Factory (Changshu City, Cina); e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (Ningbo, Cina) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito inizialmente da G. Berrich e A. Polcyn, successivamente A. Polcyn e, infine, D. Geradin, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti); e European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (rappresentanti: J. Bourgeois e R. Grasso, avvocati)

Oggetto

Domande di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 275, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd supporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dall'European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI).*
- 3) *La Commissione europea supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 46 del 16.2.2013.

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — National Iranian Gas Company/Consiglio

(Causa T-9/13) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Eccezione di illegittimità — Errore di diritto — Proporzionalità — Diritto di proprietà — Competenza del Consiglio — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Riesame delle misure restrittive adottate — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»

(2015/C 198/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: The National Iranian Gas Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: E. Glaser e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento parziale dell'articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), e, dall'altro, domanda di annullamento della decisione 2012/635, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16), e della decisione comunicata con lettera del Consiglio del 14 marzo 2014, nella parte in cui essa riguarda l'iscrizione del nome della ricorrente nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto*
- 2) *The National Iranian Gas Company è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 79 del 16. 3.2013.

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Bank of Industry and Mine/Consiglio**(Causa T-10/13) ⁽¹⁾**

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di prevenire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Ricevibilità — Eccezione di illegittimità — Errore di diritto — Proporzionalità — Diritto di proprietà — Competenza del Consiglio — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Riesame delle misure restrittive adottate — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»)

(2015/C 198/42)*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Bank of Industry and Mine (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Glaser e S. Perrotet)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento parziale dell'articolo 1, numero 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall'altro lato, una domanda di annullamento della decisione 2012/635, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16), e della decisione comunicata con la lettera del Consiglio del 14 marzo 2014, nella parte in cui riguardano l'iscrizione del nome della ricorrente nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Bank of Industry and Mine è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 79 del 16/3/2013.

Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Polynt e Sitre/REACH(Causa T-134/13) ⁽¹⁾**(«REACH — Identificazione di taluni sensibilizzanti respiratori come sostanze estremamente problematiche — Livello di preoccupazione equivalente — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Ricevibilità — Diritti della difesa — Proporzionalità»)**

(2015/C 198/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) e Sitre Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Brere e T. Zbihlej, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: New Japan Chemical (Osaka, Giappone) e REACH ChemAdvice GmbH (Kelkheim, Germania) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: B. Koopman, M. Bulterman e C. Schillemans, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione ED/169/2012 dell'ECHA, del 18 dicembre 2012, concernente l'inclusione di sostanze estremamente problematiche nell'elenco delle sostanze candidate, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), nella parte in cui essa riguarda l'anidride cyclohexane-1,2-dicarbonica (CE n. 201-604-9), l'anidride cis-cyclohexane-1,2-dicarbonica (CE n. 236-086-3) e l'anidride trans-cyclohexane-1,2-dicarbonica (CE n. 238-009-9).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Polynt SpA e la Sitre Srl si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione europea, la New Japan Chemical e la REACH ChemAdvice GmbH si faranno carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 4.5.2013.

Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Hitachi Chemical Europe e a./ECHA(Causa T-135/13) ⁽¹⁾**(«REACH — Identificazione di taluni sensibilizzanti respiratori come sostanze estremamente problematiche — Livello di preoccupazione equivalente — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Ricevibilità — Diritti della difesa — Proporzionalità»)**

(2015/C 198/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Hitachi Chemical Europe GmbH (Düsseldorf, Germania), Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) e Sitre Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Boere e T. Zbihlej, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: REACh ChemAdvice GmbH (Kelkheim, Germania) e New Japan Chemical (Osaka, Giappone) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: B. Koopman, M. Bulterman e C. Schillemans, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione ED/169/2012 dell'ECHA, del 18 dicembre 2012, concernente l'inclusione di sostanze estremamente problematiche nell'elenco delle sostanze candidate, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), nella parte in cui essa riguarda l'anidride esaidrometilftalica (CE n. 247-094-1), l'anidride esaidro-4-metilftalica (CE n. 243-072-0), l'anidride esaidro-1-metilftalica (CE n. 256-356-4) e l'anidride esaidro-3-metilftalica (CE n. 260-566-1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hitachi Chemical Europe GmbH, la Polynt SpA e la Sitre Srl si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione europea, la REACh ChemAdvice GmbH e la New Japan Chemical si faranno carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 4.5.2013.

Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2015 — Saferoad RRS/UAMI (MEGARAIL)

(Causa T-137/13) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo MEGARAIL — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 198/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Saferoad RRS GmbH (Weroth, Germania) (rappresentante: C. Czychowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 9 gennaio 2013 (procedimento R 2536/2011-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo MEGARAIL come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Saferoad RRS GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 129 del 4.5.2013.

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — CC/Parlamento

(Causa T-457/13 P) (¹)

(«Funzione pubblica — Impugnazione incidentale — Concorso generale — Errori commessi nella gestione dell'elenco degli idonei — Responsabilità extracontrattuale — Danno materiale — Legittimo affidamento — Travisamento dei fatti — Perdita di opportunità — Danno morale — Obbligo di motivazione»)

(2015/C 198/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CC (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e E. Despotopoulou, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) dell'11 luglio 2013, CC/Parlamento (F-9/12, Racc. FP, EU:F:2013:116), e volta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) dell'11 luglio 2013, CC/Parlamento (F-9/12) è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 325 del 9.11.2013.

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Hostel Tourist World/UAMI — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Causa T-566/13) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo HostelTouristWorld.com — Marchio internazionale denominativo anteriore HOSTELWORLD.COM — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo intrinseco minimo del marchio anteriore — Rischio di confusione»]

(2015/C 198/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hostel Tourist World, SL (Siviglia, Spagna) (rappresentante: J. Bartrina Díaz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: WRI Nominees Ltd (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente G. Kelly e A. Payne, solicitors, successivamente A. Payne, J. Llevat Vallespinosa e J.-Y. Teindas Maillard, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 26 agosto 2013 (procedimento R 966/2012-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la società WRI Nominees Ltd e la Hostel Tourist World, SL.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Hostel Tourist World, SL è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 31 del 1.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Steinbeck/UAMI — Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

(Cause riunite T-707/13 e T-709/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari denominativi BE HAPPY — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 198/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbeck GmbH (Fulda, Germania) (rappresentanti: M. Heinrich e M. Fischer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Germania) (rappresentanti: S. Henn e S. Tepel, avvocati)

Oggetto

Due ricorso contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 17 ottobre 2013 (procedimenti R 31/2013-1 e R 32/2013-1), relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG e la Steinbeck GmbH.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La Steinbeck GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 61 del 1.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2015 — Chair Entertainment Group/UAMI — Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Causa T-717/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SHADOW COMPLEX — Marchio comunitario denominativo anteriore BusinessShadow — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 198/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chair Entertainment Group LLC (Provo, Stati Uniti) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Libelle AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: E. Strauß, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 1° ottobre 2013 (procedimento R 776/2011-2), relativa un procedimento d'opposizione tra la Libelle AG e la Chair Entertainment Group LLC.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Chair Entertainment Group LLC sopporterà, oltre alle proprie, le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) La Libelle AG sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 71 dell'8.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Tecalan/UAMI — Ensinger (TECALAN)

(Causa T-100/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TECALAN — Marchio comunitario denominativo anteriore TECADUR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 198/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tecalan GmbH (Grünberg, Germania) (rappresentante: S. Holthaus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ensinger GmbH (Nufringen, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 dicembre 2013 (procedimento R 2308/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l'Ensinger GmbH e la Tecalan GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Tecalan GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2015 — Volkswagen/UAMI (EXTRA)

(Causa T-216/14) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EXTRA — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 198/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: U. Sander e J. Eberhardt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente M. Fischer, poi A. Schifko, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 6 febbraio 2014 (procedimento R 1788/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo EXTRA come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Volkswagen AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 194 del 24.6.2014.

Ordinanza del Tribunale del 21 aprile 2015 — Real Express/UAMI — MIP Metro (real)

(Causa T-580/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo real — Marchi nazionali figurativi anteriori Real e Real mark — Rigetto dell'opposizione — Regola 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95»]

(2015/C 198/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Real Express Srl (Romania) (rappresentante: C. Anitoae, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Rajh e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 settembre 2013 (procedimento R 1519/2012-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Real Express SRL e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.
- 2) La Real Express SRL è condannata alle spese.

(¹) GU C 45 del 15.2.2014.

Ricorso proposto il 25 marzo 2015 — Aanbestedingskalender e a./Commissione

(Causa T-138/15)

(2015/C 198/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aanbestedingskalender BV (Ede, Paesi Bassi); Negometrix BV (Amsterdam, Paesi Bassi); CTM Solution BV (Breukelen, Paesi Bassi); Stillpoint Applications BV (Amsterdam, Paesi Bassi); e Huisinga Beheer BV (Amsterdam) (rappresentanti: C. Dekker e L. Fiorilli, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione della Commissione europea 18 dicembre 2014 SA.34646 (2014/NN) (ex 2012/CP) — *The Netherlands E-procurement platform TenderNed*, nella parte in cui dichiara che le attività di TenderNed costituiscono servizi di interesse generale di natura non economica e che, pertanto, l'attuazione e il finanziamento di TenderNed non costituisce un aiuto di Stato;
- condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente; e
- intraprendere ogni altra azione che il Tribunale ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la Commissione europea nel considerare che i servizi di TenderNed costituissero servizi di interesse generale di natura non economica.

- Le ricorrenti sostengono che le attività di TenderNed sono di natura economica e non rientrano nelle prerogative statali poiché tali servizi non derivano da obblighi previsti dalle direttive europee sugli appalti, poiché TenderNed non agisce in veste di autorità pubblica, poiché le attività di TenderNed non sono necessarie per garantire il rispetto delle direttive europee sugli appalti, poiché la garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalle direttive europee sugli appalti può essere conseguita con altri mezzi e poiché la legislazione dei Paesi Bassi sugli appalti consente le iniziative commerciali sul mercato degli appalti online.

Ricorso proposto il 1° aprile 2015 — LG Developpement/UAMI — Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)

(Causa T-160/15)

(2015/C 198/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Developpement (Baud, Francia) (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo «MINICARGO» — Domanda di registrazione n. 11 278 751

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23 gennaio 2015 nel procedimento R 596/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Gramberg/UAMI (Custodie per cellulari)

(Causa T-166/15)

(2015/C 198/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Claus Gramberg (Essen, Germania) (rappresentante: S. Kettler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sorouch Mahdavi Sabet (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Modello controverso interessato: Modello comunitario n. 1 968 496-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 13 gennaio 2015 nel procedimento R 460/2013-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il disegno o modello comunitario n. 1 968 496-0002;
in subordine,
- annullare la decisione impugnata e rinviare il procedimento alla commissione di ricorso per una nuova decisione sulla nullità del disegno o modello comunitario n. 1 968 496-0002;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 9 aprile 2015 — Grandel/UAMI HABM — The Colomer Group Spain (Beautygen)

(Causa T-177/15)

(2015/C 198/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. Grandel GmbH (Augusta, Germania) (rappresentante: U. Dollinger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Colomer Group Spain, SL (Cornellá de Llobregat (Barcellona), Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Beautygen» — Domanda di registrazione n. 11 623 105

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 9 febbraio 2015 nel procedimento R 1430/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 aprile 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e altri/Commissione**(Causa T-188/15)**

(2015/C 198/57)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrenti: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Arzano, Italia); Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italia); Actv SpA (Venezia, Italia); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italia); Asstra Associazione Trasporti (Roma, Italia); e Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma) (rappresentante: M. Malena, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nei limiti dei capi e delle parti oggetto di ricorso.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-187/15, Compagnia Trasporti Pubblici e alti/Commissione.

Ricorso proposto il 16 aprile 2015 — Intervog/UAMI (meet me)**(Causa T-190/15)**

(2015/C 198/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Intervog (Parigi, Francia) (rappresentante: M.-R. Hirsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «meet me» — Domanda di registrazione n. 12 010 781

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 febbraio 2015 nel procedimento R 845/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (difetto di motivazione);
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (errore di valutazione nell'analisi del carattere distintivo del marchio);
- Violazione del principio di uguaglianza.

**Ricorso proposto il 21 aprile 2015 — Bodegas Williams & Humbert/UAMI — Central Hisumer
(Botanic Williams & Humbert)**

(Causa T-193/15)

(2015/C 198/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Williams & Humbert, SA (Cadice, Spagna) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Central Hisumer, SL (Orihuela, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo in blu, grigio, bianco e nero contenente gli elementi denominativi «Botanic Williams & Humbert» — Domanda di registrazione n. 11 184 819

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23 febbraio 2015 nel procedimento R 594/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la non conformità al regolamento CE 207/2009 sul marchio comunitario della decisione del 9 dicembre 2010, emessa dalla quarta commissione di ricorso dell'UAMI, nel procedimento R 594/2014-4, con la quale si respinge il ricorso amministrativo proposto avverso la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI, del 20 dicembre 2013, resa nel procedimento di opposizione n. B 2 128 026 e, di conseguenza, si nega la registrazione del marchio comunitario misto n. 11.184.819 BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN, nella classe 33,

- consentire la registrazione del marchio comunitario misto n. 11.184.819 BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN, nella classe 33, in quanto non è applicabile il divieto di cui agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario,
- condannare l'UAMI ed, eventualmente, l'interveniente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 aprile 2015 — Costa/Parlamento**(Causa T-197/15)**

(2015/C 198/60)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Paolo Costa (Venezia, Italia) (rappresentanti: G. Orsoni e M. Romeo, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la decisione del presidente del Parlamento europeo del 25 febbraio 2015 e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa *la note de débit* notificata il 27 febbraio 2015, nulli e non avvenuti ai sensi degli artt. 263 e 264 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- condannare il Parlamento europeo alla rifusione integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-15/15, Costa/Parlamento.

Ricorso proposto il 22 aprile 2015 — Unicorn/UAMI — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)**(Causa T-201/15)**

(2015/C 198/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Unicorn a.s. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Cipro)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «UNICORN» — Marchio comunitario n. 5 992 805

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 febbraio 2015 nel procedimento R 1699/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- L'UAMI non ha preso adeguatamente in considerazione gli elementi di prova forniti dalla ricorrente;
- L'UAMI non ha preso in considerazione gli elementi di prova in ceco;
- L'UAMI non ha considerato correttamente la buona reputazione dei marchi anteriori.

Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Zitro IP/UAMI (WORLD OF BINGO)

(Causa T-202/15)

(2015/C 198/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «WORLD OF BINGO» — Domanda di registrazione n. 12 669 396

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23/02/2015 nel procedimento R 1899/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Zitro IP/UAMI (WORLD OF BINGO)**(Causa T-203/15)**

(2015/C 198/63)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «WORLD OF BINGO» — Domanda di registrazione n. 12 552 162*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23/02/2015 nel procedimento R 1900/2014-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 aprile 2015 — Aldi/UAMI — Miquel Alimentació Grup (Gourmet)**(Causa T-212/15)**

(2015/C 198/64)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: C. Fürsen, N. Lützenrath, U. Rademacher e N. Bertram, avvocati)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Miquel Alimentació Grup, SA (Vilamallà, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «Gourmet» — Domanda di registrazione n. 9 310 269

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 24 febbraio 2015 nel procedimento R 314/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 — Todorova Androva/Consiglio

(Causa F-78/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promuovibili — Articolo 45 dello Statuto — Anzianità di due anni nel grado — Mancata considerazione del periodo di lavoro svolto in qualità di agente temporaneo — Disparità di trattamento in ragione della natura giuridica dell'impegno dei lavoratori interessati — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Invocabilità — Esclusione)

(2015/C 198/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Herrmann e M. Bauer, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non includere la ricorrente nell'elenco dei funzionari promuovibili per l'anno 2011.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Todorova Androva sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea e la Corte dei Conti dell'Unione europea sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012, pag. 34.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 — CJ/ECDC

(Cause F-159/12 e F-161/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Contratto a tempo determinato — Risoluzione — Venir meno del rapporto di fiducia — Diritto al contraddittorio — Violazione — Spese di giudizio)

(2015/C 198/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Koliass, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: inizialmente R. Trott, agente, A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati, successivamente J. Mannheim e A. Daume, agenti, A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)

Oggetto della causa F-159/12

Annullare la decisione di risoluzione del contratto del ricorrente, reintegrare quest'ultimo nelle proprie funzioni e pagare la differenza tra la retribuzione che egli avrebbe potuto continuare a percepire e l'indennità che percepisce, maggiorata di un tasso di interesse.

Oggetto della causa F-161/12

Domanda di risarcimento del danno morale causato al ricorrente a causa del suo licenziamento.

Dispositivo

- 1) *La decisione del 24 febbraio 2012 del direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie recante risoluzione del contratto di agente contrattuale del sig. CJ è annullata.*
- 2) *Per il resto, il ricorso nella causa F-159/12 è respinto.*
- 3) *Il ricorso nella causa F-161/12 è respinto.*
- 4) *Nella causa F-159/12 ciascuna parte sopporta le proprie spese.*
- 5) *Nella causa F-161/12 il sig. CJ sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.*
- 6) *Nella causa F-159/12 il sig. CJ è condannato a versare al Tribunale un importo pari a EUR 2 000 al fine di rimborsare una parte dei costi evitabili che quest'ultimo ha dovuto sostenere.*

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.3.2013, pag. 26 e GU C 55 del 23.2.2013, pag. 27.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 29 aprile 2015 — Ibáñez Martínez/Parlamento

(Causa F-17/14) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Attribuzione dei punti di merito — Parere del comitato dei rapporti — Ampio potere discrezionale dell'amministrazione — Parità di trattamento)

(2015/C 198/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Ibáñez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e N. Chemai, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non attribuire tre punti di merito al ricorrente a titolo dell'esercizio di promozione 2012.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Ibáñez Martínez deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.*

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014, pag. 41.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 aprile 2015 — Maraoud/SEAE**(Causa F-71/14) ⁽¹⁾****(Funzione pubblica — Personale del SEAE — Agente contrattuale — Missione in uno Stato terzo — Infortunio avvenuto nell'esercizio delle funzioni — Indennità correlata alle condizioni di vita — Giorni di ferie non godute — Presa a carico delle cure — Inosservanza della procedura precontenziosa — Irricevibilità manifesta)****(2015/C 198/68)***Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Hayet Maraoud (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. F. de Castro Fernandez e J.-L. Gillain, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di interrompere il versamento dell'indennità correlata alle condizioni di vita (ICV), dell'indennità complementare (IC), alla luce delle condizioni di vita del luogo di assegnazione della ricorrente, e di un'indennità giornaliera (IG), di pagare 49 giorni di ferie per il 2012 non godute e la domanda di risarcimento del danno derivante da mancata assistenza e abbandono in seguito all'incidente sul lavoro di cui la ricorrente è stata vittima.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *La sig.ra Maraoud sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Servizio europeo per l'azione esterna.*

⁽¹⁾ GU C 388 del 3.11.2014, pag. 29.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 27 aprile 2015 — Meyer/Commissione**(Causa F-90/14) ⁽¹⁾****(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Retribuzione — Assegni familiari — Rifiuto dell'assegno per figli a carico — Articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VII allo Statuto — Figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale — Indennità scolastica — Articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII allo Statuto — Figlio che frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento — Interruzione degli studi — Ricorso manifestamente infondato)****(2015/C 198/69)***Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Ronald Meyer (Tallinn, Estonia) (rappresentante: H.-R. Iltling, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e T. S. Bohr, agenti)

Oggetto

Domanda, da un lato, di annullamento della decisione di non concedere al ricorrente, a decorrere dal 1° settembre 2013, l'assegno per figli a carico, in quanto suo figlio non ha più seguito un'attività riconosciuta come «formazione scolastica o professionale» ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari e, dall'altro, di ordinare al proprio datore di lavoro di continuare a versargli detto assegno, e di rimborsare tutte le spese mediche per suo figlio, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° settembre 2013.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Meyer sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 448 del 15.12.2014, pag. 39.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2015 — Dimitriou/ENISA

(Causa F-112/13) ⁽¹⁾

(2015/C 198/70)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 85 del 22.3.2014, pag. 26.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT